



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 Del 30/12/2014	OGGETTO: Settore Servizi Sociali - Utilizzo personale di altro ente
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17,00** nella sala consiliare del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 62 del 29.11.2013 è stata autorizzata la mobilità definitiva definitiva della Dr. Daniela Murru presso il Comune di Arborea e pertanto il posto resta scoperto;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 63 del 29.11.2013 è stata modificata la dotazione organica di questo Comune prevedendo il ricorso di assunzione di personale ai sensi e per gli effetti del comma 557 della legge 311/2004;

CONSIDERATO che le disposizioni legislative in vigore consentono alle Amministrazioni Locali di organizzarsi al fine di garantire tutti gli adempimenti previsti per legge e di rendere più celere l'espletamento dei vari servizi;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica dei comuni

e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali" sono state introdotte significative modifiche nell'ambito delle autonomie locali e delle gestioni associate.

VISTO in particolare l'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 con il quale sono state introdotte significative modifiche nell'ambito delle autonomie locali;

CONSIDERATO che l'art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, conferisce alla Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

VISTE le varie disposizioni e disegni di legge della Regione Autonoma della Sardegna con la quale viene razionalizzato l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art.21 della legge n.42/2009;

PRESO ATTO che la normativa regionale è ancora in fase di discussione tra gli organi competenti, tuttavia si rende necessario comunque non interrompere le funzioni del servizio sociale e dare continuità allo stesso tenuto conto dell'importanza dei compiti di istituto;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente, nell'ambito dei dipendenti comunali, non esiste altra figura professionale idonea a garantire l'espletamento di alcuni compiti dei servizi sociali;

RITENUTA l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, tenuto conto del contenimento della spese e nell'intento di non superare quelle già sostenute per gli anni precedenti in quanto attualmente sarebbe troppo oneroso per il Bilancio del Comune e sicuramente tale comportamento si sostanzierebbe nella violazione delle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del buon andamento e della sana gestione ai quali deve essere improntata l'azione di qualsiasi Amministrazione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

CONSIDERATO che l'Amministrazione al fine di rendere l'Ufficio funzionale e professionale con oneri abbastanza contenuti, intende avvalersi di tale norma mediante la collaborazione di dipendenti di altri Comuni dotati di ottima capacità professionale e che svolgono le stesse mansioni nel Comune di appartenenza;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25 maggio 2005 N. Sezione 2141/2005 in merito alle problematiche applicative dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

VISTO, altresì, il parere espresso dall'ANCI in merito alle problematiche di cui sopra;

ACCERTATO che l'Ente può servirsi di personale ai sensi del comma 557 suddetto senza attendere emanazione di ulteriori norme o decreti;

VISTO il Regolamento Comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n.35 del 20.10.2001, il quale stabilisce che il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, il quale recita che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive.

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. e) ed f), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 (code contrattuali), non disapplicato dal nuovo C.C.N.L., il quale recita che gli enti locali possono procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato relativamente a particolari esigenze straordinarie e per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti e comunque per periodi limitati;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 165/2001 per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

VISTO l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «562 - (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità). (Comma così modificato: - dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - dall'art. 14, comma 10, del D.L. 31.05.2010, n. 78);

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.»;

VISTO, altresì, il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), così come modificato ed integrato dalla L.R. 15 Marzo 2012 n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)" la quale all'art. 1 comma 26, recita che gli Enti Locali possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, che non abbiano violato i vincoli imposti dal patto di stabilità e nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti così come previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 14,

commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

CONSIDERATO che la Corte dei conti del Piemonte ha ritenuto che le prestazioni lavorative svolte ai sensi dell'art. 1 comma 557 della finanziaria 2005, non rientrino tra i vincoli del lavoro flessibile dell'art. 9 comma 28 del dl n. 78/2010 (spesa 2009 meno 50%);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.64 del 02/12/2013 con la quale si stabiliva di ricorrere alla prestazione lavorativa della Dr.ssa Maria Antonietta Gallittu dipendente del Comune di Sedilo, per n.12 ore settimanali ai sensi dell'art.1, c.557 della legge 311/2004 per il periodo Dicembre 2013/ Giugno 2014;
- n.34 del 18/06/2014 con la quale si stabiliva di prorogare il rapporto di lavoro con la Dott.ssa Gallittu sino al 31/12/2014;

Preso atto che si rende necessario prorogare per un ulteriore periodo e precisamente sino al 31/05/2015 l'incarico di cui sopra al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio sociale comunale,

Dato atto che con nota prot.2091 del 17/12/2014 è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001 al Comune di Sedilo,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) Di prorogare il conferimento di un incarico mediante contratto di Lavoro subordinato di diritto pubblico Cat. D con decorrenza 01/01/2015 e sino al 31/05/2015 ad un dipendente di altro Ente Locale, dotato di capacità e professionalità, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) per lo svolgimento dei servizi sociali;
- 2) Di richiedere al Comune di Sedilo la disponibilità della dipendente Dr.ssa Maria Antonietta Gallittu cat. D.2, per il periodo 01/01/2015 – 31/05/2015 per un massimo di n. 12 ore settimanali nel rispetto del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro;
- 3) Di dare atto che il compenso spettante è quello previsto per il contratto degli Enti Locali Cat. D.2 percepito dal dipendente suddetto presso il Comune di Sedilo e rapportato all'orario di cui al punto precedente.
- 4) Di corrispondere al predetto dipendente un rimborso delle spese di viaggio sostenute per ogni accesso al Comune di Boroneddu con provenienza da località Soddì luogo di dimora e residenza del suddetto dipendente secondo le vigenti Tariffe (1/5 del costo della benzina a Km);
- 5) Di dare atto che la liquidazione del compenso dovuto di cui al punto 3) avverrà contemporaneamente agli stipendi per il personale dipendente mentre per gli accessi dietro presentazione di parcella dei viaggi effettuati;
- 6) Dare Atto che in caso di nomina del predetto dipendente di responsabile del Servizio l'indennità di posizione verrà stabilita con successivo Decreto Sindacale;
- 7) La spesa farà carico all' Intervento 1100401-1 del Bilancio di Previsione 2015.
- 8) Di dare atto che il presente incarico si intende risolto di diritto nel caso che il Comune prima della scadenza trasferisce la funzione ed il servizio sociale ad altro ente in forma associata od in caso di revoca da parte dell'Ente autorizzante.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 09/01/2015, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Boroneddu, 09/01/2015

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dr. Cossu Francesco